

Nuove disposizioni nazionali riguardo l'etichettatura dei prodotti biologici e la distribuzione a marchio

Casalecchio di Reno (Bo), 14 maggio 2018

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una recente [nota n° 26452](#) del 10.04.2018 ha fornito nuove disposizioni in merito all'apposizione dei riferimenti al controllo nell'etichettatura dei prodotti biologici distribuiti a marchio.

Come è noto le disposizioni applicative nazionali in merito all'etichettatura dei prodotti biologici ([DM n° 18354/09](#)) prevedono l'apposizione di indicazioni aggiuntive non previste dalla normativa europea ([Reg. CE n° 834/07](#)).

Oltre all'indicazione dell'origine della materia prima e il codice dell'Organismo di Controllo (OdC) dell'ultimo preparatore richiesti dal Reg. CE 834/07 (art. 24), il [DM n° 18354/09](#) prevede sia riportato anche il codice operatore e il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura.

Per molti anni, su indicazione dello stesso MiPAAF, l'attività di distribuzione a marchio è stata equiparata all'attività di etichettatura e, conseguentemente, il distributore è stato autorizzato a riportare in etichetta il suo codice operatore ed esclusivamente il suo nome e indirizzo, richiesto peraltro obbligatoriamente dal [Reg. n° CE 1169/2011](#) (OSA responsabile delle informazioni dell'alimento).

Con la [nota n. 26452](#) del 10.04.2018 il Ministero ci informa che, a seguito di un confronto con la Commissione, è stato definitivamente chiarito che il codice dell'OdC che deve comparire in etichetta, in connessione con il logo EU, deve essere necessariamente quello dell'Organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato (fisicamente) l'attività di etichettatura.

La Commissione Europea nel suo parere (Prot. [N.0008967](#) del 08/02/2018) prevede esplicitamente la possibilità di riportare, come informazione volontaria aggiuntiva, anche il codice e/o il nome dell'OdC del distributore. Il tutto a condizione che si renda chiaro al consumatore che tali informazioni riguardano un passaggio successivo all'attività di preparazione ed etichettatura.

Tale parere, combinato con le altre disposizioni già previste dal DM n° 18354/09, costringe a riportare in etichetta anche la ragione sociale del preparatore/confezionatore che produce per conto del marchio di distribuzione.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche quando l'ultima attività di preparazione/etichettatura viene commissionata ad un altro operatore che opera in conto terzi.

Le etichette già stampate, seguendo i precedenti criteri, potranno essere utilizzate fino ad esaurimento (salvo diversa comunicazione da parte del ministero).

Di seguito riportiamo alcuni esempi di applicazione di queste nuove regole da adottare per le future stampe di etichette.

Organismo di Controllo e Certificazione / Certification and Control Body

CASO 1: Distributore a marchio (controllato da Bioagricert) che preferisce riportare in etichetta esclusivamente i codici di controllo del preparatore/confezionatore che fornisce il prodotto (es. IT BIO 004)

Seguendo questa modalità l'etichetta riporta le seguenti indicazioni:

1. In connessione con il logo EU è riportato il codice dell'organismo che ha controllato l'ultima preparazione, intesa come apposizione fisica dell'etichetta (art.24 Reg. CE 834/07);
2. La stringa "Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO XXX – Operatore controllato n° XXXX" (art. 8 DM 18354/09) riporta sempre i codici dell'OdC e del preparatore che ha effettuato l'operazione di etichettatura.
- 3.

Seguendo questa modalità l'etichetta viene verificata ed approvata esclusivamente dall'OdC del preparatore che effettua l'operazione di etichettatura.

L'OdC del Distributore a marchio non compare in nessun modo

<p>OBBLIGATORIO</p>  <p>IT BIO 004 Agricoltura Eu/non EU Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO 004 Operatore controllato n° xxxx</p>	<p>OBBLIGATORIO</p> <p>BioMarca PRODOTTO BIOLOGICO <i>Lista ingredienti e altre indicazioni obbligatorie</i></p> <p>Prodotto per conto di: Ragione Sociale e Indirizzo Distributore (OSA)</p> <p>Presso: Ragione Sociale e Indirizzo stabilimento di produzione</p>
---	--

Organismo di Controllo e Certificazione / Certification and Control Body

CASO 2: Distributore a marchio (controllato da Bioagricert) che sceglie volontariamente di riportare in etichetta anche i riferimenti alla sua certificazione

Seguendo questa modalità l'etichetta riporta le seguenti indicazioni:

1. In connessione al logo EU è riportato il codice operatore del preparatore che effettua l'operazione di etichettatura e il relativo OdC. Tali indicazioni sono riportate utilizzando la stringa prevista all'art.8 DM n° 18354/09 (Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO XXX – Operatore controllato n° XXX).
2. In altra parte dell'etichetta è riportato, come informazione aggiuntiva e volontaria, il nome e/o codice e/o marchio dell'OdC che controlla il distributore a marchio. Tali informazioni sono accompagnate anche da un'indicazione che specifica per quale attività interviene il secondo OdC (es. "Per la distribuzione:").

Seguendo questa seconda modalità l'etichetta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'OdC del preparatore che effettua l'etichettatura per la verifica delle indicazioni obbligatorie e, in seguito, inviata a Bioagricert per l'approvazione delle indicazioni facoltative.

OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
 IT BIO 004 Agricoltura Eu/non EU Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO 004 Operatore controllato n° xxxx	BioMarca PRODOTTO BIOLOGICO <i>Lista ingredienti e altre indicazioni obbligatorie</i> Prodotto per conto di: Ragione Sociale e Indirizzo Distributore (OSA) Presso: Ragione Sociale e Indirizzo stabilimento di produzione	Controllato per la distribuzione: IT BIO 007 codice operatore Bxxx 

Organismo di Controllo e Certificazione / Certification and Control Body

CASO 3: Operatore (controllato da Bioagricert) che commissiona la preparazione ed etichettatura ad un terzista

Rientra in questa casistica, ad esempio, l'azienda agricola olivicola che porta a frangere le sue olive presso un frantoio terzista che effettua anche il confezionamento e l'etichettatura.

Una situazione che nel biologico è molto frequente e diffusa.

Quando il terzista è assoggettato al sistema di controllo tramite una propria notifica l'etichetta riporta obbligatoriamente il codice dell'OdC, il codice operatore e la ragione sociale del terzista che ha effettuato la preparazione/etichettatura.

Nei casi in cui il terzista, così come previsto dallo stesso DM 18354/09, non è assoggettato direttamente al sistema di controllo (ma inserito come unità produttiva nella notifica del committente) l'etichetta riporta il codice dell'OdC, il codice operatore e la sola ragione sociale del committente.

Nel primo caso l'etichetta deve essere sottoposta alla approvazione dell'OdC che controlla l'operatore terzista che effettua l'etichettatura, nel secondo caso invece sarà compito di Bioagricert, in qualità di OdC del committente.

3A Terzista notificato direttamente (es. IT BIO 004)

Olio Extra Vergine di Oliva



Azienda Agricola
COMMITTENTE
Indirizzo completo (OSA)

prodotto e imbottigliato presso:
*Ragione Sociale e
Indirizzo del frantoio terzista*



Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF
IT-BIO-004
Operatore controllato n° xxxx
IT BIO 004
Agricoltura Italia

3B Terzista NON notificato inserito nella notifica del committente controllato BAC (= IT BIO 007)

Olio Extra Vergine di Oliva



Azienda Agricola
COMMITTENTE
Indirizzo completo (OSA)

prodotto e imbottigliato presso:
*Indirizzo frantoio terzista
(NO Ragione Sociale)*



Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF
IT-BIO-007
Operatore controllato n° xxxx
IT BIO 007
Agricoltura Italia

Organismo di Controllo e Certificazione / Certification and Control Body

Tabella riassuntiva

Caso	Reg. CE 834/07 Codice OdC connesso con il logo EU	DM 18354/09 "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF n° IT BIO 000"	DM 18354/09 "Operatore controllato n° xxx"	Reg. CE 1169/11 OSA	Ragione Sociale del preparatore che etichetta	Etichetta autorizzata da:
1	Preparatore che etichetta	OdC del preparatore che etichetta	Preparatore che etichetta	Distributore a marchio	SI	OdC preparatore che etichetta
2	Preparatore che etichetta	OdC del preparatore che etichetta	Preparatore che etichetta	Distributore a marchio	SI	OdC preparatore che etichetta + OdC distributore
3A	Terzista notificato direttamente	OdC del preparatore che etichetta	OdC del preparatore che etichetta	Azienda agricola committente	SI	OdC preparatore che etichetta
3B	Terzista NON notificato	OdC del preparatore che etichetta	OdC del preparatore che etichetta	Azienda agricola committente	NO	OdC preparatore che etichetta